



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2269

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-
ricreative

Indice

1. DDL S. 2269 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2269	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	13
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 376 (pom.) del 21/11/2017	14
1.3.2.2. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	19
1.3.2.2.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 07/12/2017	20
1.3.2.2.2. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 13/12/2017	25
1.4. Trattazione in consultiva	28
1.4.1. Sedute	29
1.4.2. Resoconti sommari	30
1.4.2.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	31
1.4.2.1.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 351 (ant.) del 12/12/2017	32

1. DDL S. 2269 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2269
XVII Legislatura

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Iter
13 dicembre 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.2269 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
[Manuela Granaiola](#) (PD)

Cofirmatari

[Salvatore Tomaselli](#) (PD)
[Stefania Pezzopane](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 marzo 2016)
[Mara Valdinosi](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 aprile 2016)
[Stefano Collina](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 aprile 2016)
[Vito Vattuone](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 aprile 2016)
[Mario Morgoni](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 aprile 2016)
[Camilla Fabbri](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 aprile 2016)
[Daniela Valentini](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 aprile 2016)
[Venera Padua](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 aprile 2016)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 marzo 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 586 del 3 marzo 2016.

Classificazione TESEO

CONCESSIONI , IMMOBILI DEMANIALI , DEMANIO MARITTIMO , STABILIMENTI
BALNEARI E TERMALI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.1),
CONCESSIONARI (Art.1), CANONE DI CONCESSIONE (Art.2), INVESTIMENTI PRIVATI
(Artt.1, 2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI (Art.2), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.2)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. [Stefania Pezzopane](#) (PD) (dato conto

della nomina il 7 dicembre 2017) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10^a Sen. [Mara Valdinosi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 7 dicembre 2017) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [8^a \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) e [10^a \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 21 giugno 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 641 del 21 giugno 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) e [10^a \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 16 novembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 909 del 16 novembre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2269

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2269

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRANAIOLA , TOMASELLI , VALDINOSI , COLLINA , VATTUONE , MORGONI , FABBRI , VALENTINI , PADUA e PEZZOPANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2016

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Onorevoli Senatori. -- Gli stabilimenti balneari, circa 30.000 aziende, costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale, una vera e propria eccellenza dell'offerta turistico-ricettiva italiana. L'Italia, con i suoi 7.458 chilometri di costa, si distingue per la sua specificità in ambito europeo.

Le imprese che operano all'interno del demanio marittimo si trovano attualmente a dover affrontare l'incertezza normativa suscitata dal recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale direttiva, com'è noto, stabilisce che anche gli stabilimenti balneari fanno parte del settore dei servizi e dunque il loro affidamento da parte dell'ente pubblico al momento del rinnovo della concessione deve essere obbligatoriamente disposto mediante evidenza pubblica.

Questa previsione non tiene conto della peculiarità del settore balneare che nel nostro Paese è caratterizzato da una larga diffusione di stabilimenti balneari, che copre però soltanto 2.500 chilometri di coste.

Tenendo conto di tali premesse, il presente disegno di legge ha lo scopo di intervenire con una nuova disciplina, anche a seguito di alcuni fatti rilevanti che si sono andati di recente delineando:

-- il parere dell'avvocatura generale della Corte di giustizia europea, secondo cui l'attuale proroga delle concessioni balneari al 2020 non sarebbe compatibile con il diritto europeo, posizione che se assunta in via definitiva dalla Corte negherebbe il diritto alla permanenza degli attuali gestori nella titolarità della concessione al momento del rinnovo, confermando l'obbligo di evidenza pubblica allo scadere della concessione stessa;

-- la presa di posizione del governatore della regione Toscana che si è dichiarato favorevole al cosiddetto «doppio binario», ovvero una normativa che preveda una fase transitoria di lungo periodo nel corso del quale gli attuali gestori vedrebbero garantito il principio della tutela dell'affidamento connesso all'ammortamento degli investimenti effettuati e il rinnovo delle concessioni in essere.

Nel periodo in questione dovrà finalmente essere portata a conclusione una ricognizione delle aree libere del demanio consentendo così di assentire nuove concessioni sulla base dei piani di utilizzo degli arenili predisposti dai comuni.

Questa linea ha lo scopo di creare uno spazio di tempo per consentire al Governo di agire in sede europea, sensibilizzando l'Unione europea sulle peculiarità che caratterizzano le imprese del settore turistico-balneare in Italia e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste dalla «direttiva servizi», ottenendo dalla Commissione europea il via libera per

l'applicazione della citata fase transitoria in virtù della specificità del settore, caratterizzato da rilevanti investimenti materiali e occupazionali, della sua unicità a livello europeo, dei motivi di interesse generale, di sicurezza e tutela ambientale previsti dalla direttiva medesima quali fattori di esclusione, del sussistere della libertà di stabilimento in ragione della vastità delle risorse naturali presenti lungo le coste italiane e della conseguente possibilità di rilascio di nuove concessioni.

Il presente disegno di legge prevede, quindi, all'articolo 1 che:

-- la durata delle concessioni in essere di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sia fissata in un massimo di trenta anni per consentire che l'Agenzia del demanio predisponga una ricognizione su tutto il territorio nazionale dei beni demaniali marittimi disponibili e non ancora utilizzati a fini turistico-ricreativi, e che i comuni costieri e rivieraschi aggiornino o predispongano i piani di utilizzo degli arenili (PUA):

-- la durata effettiva della concessione sia commisurata agli investimenti immobiliari, infrastrutturali e relative alle attrezzature già effettuati e a progetti di sviluppo che prevedano nuovi investimenti e interventi rispettosi dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, purché siano rispettati una serie di requisiti volti a comprovare il rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, nonché di quelle di destinazione d'uso dei locali e di regolare accatastamento degli immobili facenti parte della concessione; il possesso da parte del concessionario dei requisiti morali e l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste in caso di adesione a organizzazioni criminali; la regolarità contributiva e assicurativa del personale e il rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

Al successivo rinnovo, dopo il periodo transitorio di un massimo di trenta anni, le concessioni in essere saranno assegnate mediante le procedure competitive previste dall'articolo 2 che devono prevedere, in caso di rilascio, un equo indennizzo del concessionario uscente pari al valore complessivo dell'azienda.

Il rinnovo è comunque subordinato alla regolarizzazione delle concessioni con riferimento ai suddetti requisiti e all'eliminazione di eventuali abusi, mentre la concessione non viene rinnovata nel caso in cui il concessionario non possa dimostrare il rispetto del requisito relativo alla moralità e all'assenza di rapporti con organizzazioni di stampo mafioso o criminale.

Si prevede, altresì, che qualora un concessionario sia titolare di più di una concessione la disciplina transitoria sia applicabile a una sola concessione, a sua scelta, su tutto il territorio nazionale.

Nel corso del periodo transitorio il concessionario, in accordo con l'amministrazione concedente, deve comunque assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico dei beni demaniali marittimi ad esso affidati e investimenti proporzionati alla tipologia, all'entità e alla rilevanza economica della concessione stessa. Il mancato rispetto di tale prescrizione è motivo di decadenza della concessione.

La disciplina si applica anche ai rapporti concessori non ancora perfezionati, instauratisi a seguito di regolare istanza di rinnovo, ai sensi della previgente normativa e per i quali l'amministrazione concedente non abbia provveduto ad emanare, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il relativo titolo concessorio.

L'inserimento di altri soggetti non assentiti dall'amministrazione concedente nel godimento della concessione è motivo di decadenza della concessione medesima, esclusa la gestione di bar, ristoranti o altri servizi connessi all'oggetto della concessione.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Agenzia del demanio dovrà effettuare la ricognizione delle aree demaniali assentibili per nuove concessioni su tutto il territorio nazionale, sulla base della quale i comuni costieri e rivieraschi adotteranno o aggiungeranno i piani di utilizzo degli arenili, provvedendo a stabilire nuovi parametri per un'equa revisione dei relativi canoni.

Decorso il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge qualora i comuni non abbiano provveduto ad aggiornare i piani, la regione interviene surrogando il potere comunale sulla base della ricognizione effettuata dall'Agenzia del demanio.

L'articolo 2 prevede che le nuove concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-

ricreative, assegnate dalla data di entrata in vigore della legge, siano affidate mediante procedure competitive di selezione, nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del piano urbanistico e paesaggistico e di ogni misura e soluzione mirante a minimizzare consumo e cementificazione del suolo e a prevenire ogni rischio di erosione costiera, nonché nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite per le nuove concessioni, le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, le modalità di espletamento delle procedure competitive, i criteri di partecipazione dei concorrenti e di selezione delle offerte, i criteri di selezione della migliore offerta sulla base della maggiore rispondenza ai requisiti previsti dal bando e dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le linee guida per la redazione di un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l'arco temporale oggetto della concessione. I nuovi concessionari possono essere titolari di una sola concessione per regione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina transitoria della durata delle concessioni in essere di beni demaniali marittimi a scopo turistico ricreativo)

1. Al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti immobiliari, infrastrutturali e delle attrezzature, realizzati nell'ambito delle concessioni in essere di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, nonché di consentire all'Agenzia del demanio di predisporre una ricognizione su tutto il territorio nazionale dei beni demaniali marittimi disponibili e non ancora utilizzati a fini turistico-ricreativi, e ai comuni costieri e rivieraschi di aggiornare o predisporre i piani di utilizzo degli arenili (PUA), dalla data di entrata in vigore della presente legge la durata delle concessioni in essere di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative è fissata in un massimo di trenta anni.

2. La durata delle concessioni, di cui al comma 1, è commisurata agli investimenti immobiliari, infrastrutturali e delle attrezzature già effettuati e a progetti di sviluppo che prevedano nuovi investimenti e interventi rispettosi dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, purché siano osservati i seguenti requisiti:

a) comprovato rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, paesaggistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, nonché di destinazione d'uso dei locali e di regolare accatastamento degli immobili facenti parte della concessione;

b) comprovato possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo 18 giugno 1931, n. 773, e insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) comprovata regolarità contributiva e assicurativa del personale e rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, le concessioni in essere sono assegnate mediante le procedure competitive di cui all'articolo 2, che prevedono un indennizzo del concessionario uscente pari al valore complessivo dell'azienda.

4. Nei casi in cui la concessione non rispetti i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e c), la durata della stessa è subordinata alla sua regolarizzazione e all'eliminazione di eventuali abusi.

5. Nei casi in cui la concessione non risponda ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), la medesima non è rinnovata ed è affidata sulla base di quanto disposto dall'articolo 2.

6. Qualora un concessionario sia titolare di più di una concessione, la disciplina di cui al presente articolo è applicabile a una sola concessione su tutto il territorio nazionale, a sua scelta.

7. Per tutta la durata della concessione di cui al comma 1, il concessionario, in accordo con l'amministrazione concedente, deve comunque assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico dei beni demaniali marittimi ad esso affidati e investimenti proporzionati alla tipologia, all'entità e alla rilevanza economica della concessione stessa. Il mancato rispetto del presente comma è motivo di decadenza della concessione.

8. Il presente articolo si applica anche ai rapporti concessori non ancora perfezionati, instauratisi a seguito di regolare istanza di rinnovo, ai sensi della previgente normativa e per i quali l'amministrazione concedente non abbia provveduto ad emanare, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il relativo titolo concessorio.

9. L'inserimento di altri soggetti non assentiti dall'amministrazione concedente nel godimento della concessione è motivo di decadenza della concessione medesima, esclusa la gestione di bar, ristoranti o altri servizi connessi all'oggetto della concessione.

10. Resta fermo il diritto di chiunque all'accesso libero e gratuito e alla fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione. Le amministrazioni competenti assicurano l'effettivo esercizio di tale diritto, fatta salva l'osservanza delle limitazioni per esigenze di sicurezza correlate alle attività che si svolgono in ambiti militari, produttivi e portuali.

11. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del demanio effettua la ricognizione delle aree demaniali per le quali possono essere assentite nuove concessioni su tutto il territorio nazionale, sulla base della quale i comuni costieri e rivieraschi adottano o aggiornano in modo uniforme i piani di utilizzo degli arenili, e provvede a stabilire nuovi parametri per un'equa revisione dei relativi canoni.

12. Decorso infruttuosamente il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione provvede ad adottare o aggiornare i piani di cui al comma 11, sulla base della ricognizione effettuata dall'Agenzia del demanio.

Art. 2.

(Assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo)

1. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, assegnate dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono affidate mediante procedure competitive di selezione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo e secondo comma, del codice della navigazione, nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del piano urbanistico e paesaggistico e di ogni misura e soluzione mirante a minimizzare consumo e cementificazione del suolo, nonché a prevenire ogni rischio di erosione costiera, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le concessioni di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, le modalità di espletamento delle procedure competitive, i criteri di partecipazione dei concorrenti e di selezione delle offerte, i criteri di selezione della migliore offerta sulla base della maggiore rispondenza ai requisiti previsti dal bando e dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le linee guida per la redazione di un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l'arco temporale oggetto della concessione.

3. I criteri di valutazione dell'offerta di cui al comma 2 sono almeno i seguenti:

- a) la misura degli investimenti di carattere durevole e degli interventi di recupero ambientale, con particolare riguardo alla natura degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali e identitarie del territorio;
- b) la previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili e a basso impatto ambientale, di

utilizzazione di materiali ecocompatibili e di impiego di energie rinnovabili volte a una maggiore efficienza energetica;

c) gli strumenti di finanziamento degli investimenti di cui alle lettere a) e b);

d) la natura e gli *standard* qualitativi dei servizi offerti, anche con riguardo all'offerta di specifici servizi turistici in periodi dell'anno non di alta stagione;

e) l'impegno del concorrente ad assicurare il mantenimento degli esistenti livelli occupazionali e l'impatto occupazionale derivante dagli interventi previsti nel piano economico-finanziario;

f) la capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione tra piccole e medie imprese turistiche;

g) le competenze acquisite dall'offerente nell'esercizio di attività turistico-ricreative in area demaniale marittima, da valutare nel limite del 20 per cento del punteggio complessivo e il conseguimento del *rating* di legalità dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

h) l'implementazione di soluzioni tecniche che supportino l'accessibilità e la fruibilità della battigia e degli impianti con particolare riguardo ai soggetti diversamente abili.

4. Il canone della concessione demaniale, predeterminato in base a criteri di legge, non costituisce criterio di valutazione dell'offerta.

5. Nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, le amministrazioni concedenti possono fissare criteri di valutazione dell'offerta ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3, tenendo conto della particolare vocazione turistica e delle specificità economiche del territorio e, comunque, incidenti in misura non superiore al 5 per cento sulla valutazione complessiva.

6. L'inserimento di altri soggetti non assentiti dall'amministrazione concedente nel godimento della concessione è motivo di decadenza della concessione medesima.

7. I concessionari di cui al presente articolo possono essere titolari di una sola concessione per regione.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2269
XVII Legislatura

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 376 (pom.) 21 novembre 2017	Sui lavori della Commissione
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 19 (ant.) 7 dicembre 2017	Congiunzione di S. 1496 , S. 2336 , S. 2377 , S. 2957
N. 20 (pom.) 13 dicembre 2017	
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione) N. 20 (pom.) 13 dicembre 2017	Discusso congiuntamente: S. 2957 , S. 1496 , S. 2336 , S. 2377 (proposte audizioni informali)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 376 (pom.) del 21/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2017
376ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato riassegnato alle Commissioni riunite 6ª e 10ª il disegno di legge n. 2957, approvato dalla Camera dei deputati, recante "Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo", inizialmente assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 10ª.

Sono state ugualmente riassegnate alle medesime Commissioni riunite 6ª e 10ª le seguenti altre quattro iniziative nella stessa materia: atto Senato n. 1496 - Gasparri e altri, "Ridefinizione delle aree a demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste"; atto Senato n. 2269 - Granaola e altri, "Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative"; atto Senato n. 2336 - Saggese, "Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative"; atto Senato n. 2377 - Centinaio e altri, "Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative".

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 6ª Commissione per avviarne l'esame, attualmente precluso, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento del Senato, al termine della sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

Nel ricordare che si è appena conclusa l'audizione informale dell'amministratore delegato di Fincantieri SpA, Giuseppe Bono, il [PRESIDENTE](#) avverte che, come già convenuto in precedenza, prenderà gli opportuni contatti per organizzare a breve l'audizione informale dell'amministratore delegato di Leonardo SpA, Alessandro Profumo, nonché, successivamente dei vertici delle altre principali società partecipate dallo Stato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2900\)](#) Deputato FIANO ed altri. - **Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati**

[\(2213\)](#) Mara VALDINOSI ed altri. - **Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213. Parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazione sul disegno di legge n. 2900 e una proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213, pubblicate in allegato.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel ribadire la sua ferma opposizione ad ogni forma di fascismo, richiama l'attenzione dei colleghi sul testo del disegno di legge n. 2213, che così come formulato, sembrerebbe vietare anche la commercializzazione di cimeli storici e beni originali di epoca fascista. Riferisce tale osservazione critica anche al disegno di legge n. 2900.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Buemi, esprime preoccupazione per la previsione del disegno di legge n. 2213, che potrebbe avere conseguenze negative su un settore commerciale importante.

Il presidente [MUCCHETTI](#) osserva che il provvedimento in questione intende, a suo giudizio, colpire solo il merchandising e non anche la compravendita di cimeli storici.

Secondo la relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) il provvedimento in questione si riferisce solo agli oggetti di

nuova produzione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala che la dizione dell'articolo 1, laddove si riferisce alla produzione, diffusione e vendita, sembra interessare anche la diffusione di cimeli storici, di documenti e di beni mobili originali.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) sottolinea che non era certo questo l'intendimento del provvedimento.

Il presidente [MUCCHETTI](#) suggerisce di integrare entrambe le proposte di parere con una raccomandazione o una segnalazione che espliciti l'esclusione dall'ambito di applicazione delle normative così introdotte della distribuzione, diffusione o vendita dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD), in conclusione, accogliendo le segnalazioni emerse nel dibattito e seguendo il suggerimento del presidente Mucchetti presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900 e una nuova proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che si procederà con distinte votazioni alla espressione dei pareri sui due disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che si è appena tenuta l'audizione informale di rappresentanti di Fincantieri SpA sulla vicenda Fincantieri-STX France, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2900

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il disegno di legge recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito un'attenta valutazione sulla necessità di evitare che il nuovo reato di cui all'articolo 293-bis del codice penale, con specifico riferimento alla propaganda avente ad oggetto "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico", individui fattispecie dai contenuti vaghi o ambigui, che possono condurre ad applicazioni distorte e ingenerare illegittime e indebite limitazioni a una serena analisi storica. Quanto alla fattispecie relativa alla distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli, si raccomanda altresì alla Commissione di merito di prevedere l'esplicita esclusione dall'ambito di applicazione dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2900

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il disegno di legge recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito un'attenta valutazione sulla necessità di evitare che il nuovo reato di cui all'articolo 293-bis del codice penale, con specifico riferimento alla propaganda avente ad oggetto "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico", individui fattispecie dai contenuti vaghi o ambigui, che possono condurre ad applicazioni distorte e ingenerare illegittime e indebite limitazioni a una serena analisi storica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2213

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista»,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, manifestando apprezzamento per la scelta, operata dall'iniziativa in titolo, di ricondurre al reato di apologia del fascismo - punito dall'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita, diretta o con qualsiasi modalità, anche telematica, di beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista, nel presupposto che dall'ambito di applicazione siano escluse la distribuzione, la diffusione o la vendita dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2213

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista»,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, esprimendo apprezzamento per la scelta, operata dall'iniziativa in titolo, di ricondurre al reato di apologia del fascismo - punito dall'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita, diretta o con qualsiasi modalità, anche telematica, di beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista.

1.3.2.2. 6[^] (Finanze e tesoro) e 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.2.1. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 07/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1496\)](#) **GASPARRI e SCOMA.** - Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste

[\(2269\)](#) **Manuela GRANAIOLO ed altri.** - Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

[\(2336\)](#) **Angelica SAGGESE.** - Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

[\(2377\)](#) **CENTINAIO ed altri.** - Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

[\(2957\)](#) **Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che, in accordo con il presidente della 6a Commissione, Mauro

Maria Marino, si è convenuto di svolgere nella seduta odierna solo la relazione introduttiva sui provvedimenti in titolo, rinviando la successiva organizzazione dei lavori a una riunione degli Uffici di Presidenza e a una seduta plenaria delle Commissioni riunite da convocare per la prossima settimana.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), il quale avverte che seguirà con assiduità l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e le audizioni che le Commissioni riunite dovessero decidere di svolgere. Si riserva di chiedere un chiarimento alla senatrice Pezzopane, relatrice per la 6a Commissione, che non è presente nell'odierna seduta, in merito alla sua posizione sul disegno di legge di iniziativa del Governo, anche alla luce dell'emendamento da lei presentato in occasione dell'esame del decreto-legge in materia fiscale, con il quale proponeva una proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD), relatrice per la 10^a Commissione, dopo aver precisato che la relazione che si appresta a svolgere è stata concordata con la senatrice Pezzopane, relatrice per la 6a Commissione, illustra i provvedimenti in titolo, in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.

L'Atto Senato 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, conferisce al Governo una delega per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e si compone di 2 articoli.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, elenca i principi e i criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega, tra i quali segnala: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali, nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia; la determinazione, con normativa primaria, di adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni e delle modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca delle stesse; la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 e del riordino delle concessioni ad uso abitativo.

Il comma 2 stabilisce che le norme sulle concessioni a uso turistico-ricreativo, ad eccezione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche, né agli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, preposti a servizi di pubblico interesse.

Il comma 3 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità indicate ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Vi è anche il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della cosiddetta direttiva Bolkenstein.

Il comma 5 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, disposizioni integrative e correttive.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Illustra quindi l'Atto Senato n. 1496, soffermandosi in particolare sugli articoli 2 e 3. L'articolo 2 prevede, tra l'altro, l'individuazione delle aree oggetto di concessioni per lo svolgimento di attività con finalità turistico-ricreative, per le quali si richiede l'esclusione dal demanio marittimo, con sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle aree medesime; tali aree passano al patrimonio disponibile e sono cedute, riconoscendo il diritto di opzione al loro acquisto e di prelazione a favore dell'attuale concessionario, il quale, se non optante, ha diritto a un indennizzo da parte del subentrante, pari al valore dell'azienda.

L'articolo 3 individua le modalità per la definizione del prezzo della cessione delle aree in questione, nonché nuove concessioni relative alle aree rimanenti nel perimetro del demanio, prevedendo il riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante. Anche in questo caso, per il concessionario non optante è previsto un indennizzo a carico del subentrante. Sono dettate norme volte a disciplinare il regime transitorio.

Passa poi a illustrare l'Atto Senato n. 2269, che prevede, all'articolo 1, una disciplina transitoria della durata delle concessioni in essere, all'articolo 2, criteri per l'assegnazione di nuove concessioni e, all'articolo 3, la clausola di invarianza finanziaria.

Più nel dettaglio, secondo l'articolo 1, la durata delle concessioni in essere di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative dovrà essere fissata in un massimo di trenta anni e la durata effettiva della concessione commisurata agli investimenti immobiliari, infrastrutturali e relative alle attrezzature già effettuati e a progetti di sviluppo che prevedano nuovi investimenti e interventi rispettosi dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, purché siano rispettati una serie di requisiti.

Al successivo rinnovo, dopo il periodo transitorio di un massimo di trenta anni, le concessioni in essere saranno assegnate mediante le procedure competitive previste dall'articolo 2, che devono prevedere, in caso di rilascio, un equo indennizzo del concessionario uscente pari al valore complessivo dell'azienda.

L'articolo 2 prevede inoltre che anche le nuove concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, assegnate dalla data di entrata in vigore della legge, siano affidate mediante procedure competitive di selezione, le cui modalità di svolgimento saranno individuate da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'Atto Senato n. 2336, composto da 19 articoli, stabilisce che le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative siano affidate mediante procedure competitive di selezione. Un'apposita disposizione transitoria fa salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del disegno di legge, le quali vengono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2050.

Inoltre, definisce la durata delle concessioni, che non può essere inferiore a sei anni né superiore a venti; fissa le modalità di affidamento delle stesse; detta misure in materia di indennizzo in favore del concessionario uscente, con una disciplina specifica per la fase transitoria; prevede l'attribuzione di un rating di legalità per le imprese che intendano partecipare a procedure di selezione per le concessioni e la definizione di un sistema di premialità per le aziende balneari che dimostrino di aver promosso azioni di tutela ambientale, sociale ed economica nei confronti dei territori di appartenenza negli ultimi cinque anni.

Infine, illustra l'Atto Senato n. 2377, che, all'articolo 1, stabilisce il prolungamento delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2015 per un periodo di trent'anni, a fronte di un impegno da parte degli attuali gestori a effettuare i necessari investimenti per la riqualificazione delle aree demaniali nell'osservanza di una serie di requisiti. Al termine del periodo transitorio, il successivo rinnovo delle concessioni avviene attraverso procedure competitive che prevedono, tra le altre cose, un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore complessivo dell'azienda.

L'articolo 2 disciplina la procedura di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni di beni demaniali marittimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione e dal nuovo codice degli appalti, mentre l'articolo 3 abroga l'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179

del 2012, che proroga le concessioni, in scadenza il 31 dicembre 2015, fino al 31 dicembre 2020, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo aver ricordato il clima di incertezza in cui si trova il settore, che mette a rischio anche gli investimenti, e la generale richiesta, da parte degli operatori economici, di un intervento normativo che garantisca stabilità temporale alle concessioni in essere e un quadro normativo certo, auspica la massima celerità possibile nell'esame delle iniziative in titolo.

Preannuncia quindi che proporrà di assumere a base dell'esame congiunto l'atto Senato n. 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando come tale disegno di legge assicuri agli operatori del settore, a suo avviso, una serenità maggiore rispetto a interventi di mera proroga delle concessioni in essere.

Segue un dibattito sull'ordine dei lavori.

Interviene nuovamente il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), il quale, dopo aver osservato che a suo giudizio la direttiva servizi n. 2006/123/UE (cosiddetta direttiva Bolkestein) dovrebbe essere oggetto di una radicale riconsiderazione, sottolinea la rilevanza e la delicatezza delle questioni disciplinate dalle iniziative in titolo che, a suo parere, richiedono un esame particolarmente approfondito. A tal fine ritiene necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che veda il coinvolgimento non solo degli operatori del settore, ma anche di rappresentanti dell'Unione europea e di altri Parlamenti nazionali, che portino le esperienze dei rispettivi Paesi.

In conclusione, invita a fare bene piuttosto che in fretta.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) esprime una posizione contraria a quella del senatore Gasparri e sottolinea che, se non si fosse trattato di una norma di delega, il Gruppo del Partito Democratico sarebbe stato favorevole a un esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2957.

Il testo già esaminato dalla Camera dei deputati, che andrebbe approvato definitivamente in tempi brevi, anche in pochi giorni, rappresenta infatti a suo parere un punto di equilibrio tra le molte, diverse e spesso poco compatibili posizioni in campo, tra normative europee e nazionali e pronunce giurisprudenziali, individuando criteri condivisi dalla maggioranza degli operatori, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di un adeguato periodo transitorio. Non approvare definitivamente il disegno di legge n. 2957, al contrario, significherebbe lasciare in una situazione di incertezza migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori.

Annuncia quindi che il Gruppo del Partito democratico non chiederà lo svolgimento di audizioni né presenterà emendamenti.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), nel sostenere la posizione già espressa dal senatore Gasparri, sottolinea la rilevanza del tema in esame, che coinvolge circa 30.000 operatori e un milione di lavoratori. A suo parere il testo approvato dalla Camera richiederebbe alcune modifiche, sollecitate anche da alcune associazioni di categoria, tra le quali cita Assobalneari. In conclusione, invita le Commissioni riunite a compiere un adeguato e approfondito esame, come peraltro è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento, e concorda pertanto nel ritenere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP), pur valutando positivamente il testo approvato dalla Camera dei deputati, giudica necessarie alcune modifiche relativamente ai temi del legittimo affidamento e del periodo transitorio, senza impedire comunque la conclusione dell'iter entro la fine della legislatura.

Quanto alle eventuali audizioni, ritiene utile convocare le associazioni di categoria contrarie al provvedimento.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) interviene per esprimere perplessità sulla posizione assunta dal senatore Tomaselli e dichiararsi invece in linea con quanto dichiarato dalla senatrice Pelino e dal senatore Gasparri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [MUCCHETTI](#), facendo seguito a quanto anticipato in apertura di seduta, propone di convocare le Commissioni riunite, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, alle ore 13 di martedì 12 dicembre, in sede di Uffici di Presidenza riuniti per programmare il seguito dell'esame dei disegni di legge 1496, 2269, 2336, 2377 e 2957 e, in sede Plenaria, alle ore 13,15, del medesimo giorno.

Concordano le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.2.2. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce gli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite, che si è appena conclusa, nel corso della quale si è discussa l'organizzazione dei lavori in merito all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1496, 2269, 2336, 2377 e 2957, in materia di concessioni demaniali marittime. In quella sede, il senatore Tomaselli ha ribadito l'intenzione del Gruppo del Partito democratico - già espressa nella seduta del 7 dicembre - di approvare definitivamente il disegno di legge n. 2957, nel testo definito dalla Camera dei deputati e ha dichiarato che, a tale scopo, proponeva di rinunciare allo svolgimento di audizioni e alla presentazione di emendamenti. Le senatrici Pelino e Fucksia e i senatori Castaldi, Tosato e Luigi Marino hanno invece manifestato, con differenti accenti e motivazioni, il favore dei rispettivi Gruppi parlamentari allo svolgimento di audizioni informali. Preso atto di tali indicazioni, gli Uffici di Presidenza hanno convenuto di svolgere dette audizioni informali.

Propone pertanto che i Gruppi parlamentari facciano pervenire entro le ore 12 di venerdì 15 dicembre le segnalazioni al riguardo, fermo restando che quelle già trasmesse si intendono confermate, in assenza di revoca o modifica.

Le Commissioni riunite concordano.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che prenderà i necessari accordi con la Presidenza della Commissione finanze per le successive convocazioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

[\(1496\)](#) **GASPARRI e SCOMA.** - *Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste*

[\(2269\)](#) **Manuela GRANAIOLO ed altri.** - *Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

[\(2336\)](#) **Angelica SAGGESE.** - *Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

[\(2377\)](#) **CENTINAIO ed altri.** - *Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*

[\(2957\)](#) **Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 dicembre.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD), relatrice per la 6^a Commissione, mette a disposizione delle Commissioni riunite un'esposizione scritta concernente gli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro. Rileva peraltro, preso atto della decisione di procedere a un ciclo di audizioni informali, che nell'attuale fase della legislatura non sussistono le condizioni necessarie a un esito positivo dell'esame congiunto. Riferisce inoltre che in numerose assemblee organizzate dalle associazioni delle categorie interessate è stato espresso sostegno riguardo all'approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, che, pur non ritenuto privo di difetti, è stato giudicato preferibile al mantenimento del quadro normativo vigente. Dichiara infine di rimettere il mandato di relatrice.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD), relatrice per la 10^a Commissione, dopo aver ribadito il clima di incertezza in cui si trova il settore in conseguenza del recepimento della cosiddetta direttiva Bolkestein, che ha comportato, tra l'altro, l'eliminazione della procedura di rinnovo automatico delle concessioni, manifesta la convinzione che un intervento normativo sia necessario per garantire stabilità temporale alle concessioni in essere e un quadro normativo certo. A suo parere, il provvedimento già approvato dalla Camera verrebbe incontro a queste esigenze e andrebbe visto con particolare favore; tuttavia, in conseguenza della decisione di svolgere un ciclo di audizioni informali, sulla base delle

richieste dei vari Gruppi che ritiene esprimano esclusivamente una volontà ostruzionistica volta a impedire l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2957, considera opportuno prendere atto della situazione e rinunciare all'incarico di relatrice.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) prende atto della decisione delle senatrici Pezzopane e Valdinosi.

Il senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) ritiene non si possa attribuire alle opposizioni la responsabilità dell'esito del procedimento che si sta delineando, in considerazione della notevole durata della trattazione presso l'altro ramo del Parlamento, il cui esito è consistito nell'approvazione di un testo ampiamente criticabile e non sufficientemente condiviso.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), replicando all'intervento del senatore Tosato, precisa che il Gruppo del Partito democratico non imputa agli altri Gruppi i tempi ristretti di esame dei disegni di legge in titolo da parte del Senato. Tuttavia, dopo aver ricordato precedenti esperienze simili, con un *iter* protratto in un ramo del Parlamento e con l'altro ramo chiamato sostanzialmente a ratificarne il lavoro, fa notare che alla Camera dei deputati tutti i Gruppi hanno potuto partecipare, anche in maniera approfondita, al loro esame. Dichiarava che il suo Gruppo ha sempre mantenuto contatti informali con i deputati per aggiornamenti e confronti sull'*iter* delle iniziative in materia, rammaricandosi se gli altri Gruppi non hanno fatto altrettanto.

Quanto al testo approvato dalla Camera dei deputati, che il senatore Tosato giudica negativamente, esprime invece la convinzione che, seppur perfettibile, sarebbe estremamente utile per il settore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2269
XVII Legislatura

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
[N. 351 \(ant.\)](#)
12 dicembre 2017

Attività

Esito: **Esame e rinvio**
Discusso
congiuntamente:
[S. 2957](#), [S. 1496](#),
[S. 2336](#), [S. 2377](#)

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 6^a (**Finanze
e tesoro**) , 10^a
(**Industria,
commercio,
turismo**)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.1.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 351 (ant.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017 351ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2977\)](#) **Deputato DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1451\)](#) **VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica**

[\(2462\)](#) **CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra i provvedimenti in esame, il cui obiettivo comune è quello di favorire l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane che per le attività turistiche e ricreative e, conseguentemente, facilitare la realizzazione di una rete viaria di percorsi ciclabili.

Il disegno di legge n. 2977, trasmesso dalla Camera dei deputati, in particolare, contiene 11 articoli.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 che, nel definire l'oggetto e le finalità del provvedimento, stabilisce che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, perseguano gli obiettivi indicati in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità.

L'articolo 2 introduce nell'ordinamento talune definizioni, tra le quali in particolare quelle di ciclovia e di rete cicloviaria. Ulteriori definizioni riguardano le vie verdi ciclabili, i sentieri ciclabili o percorsi natura, le strade senza traffico, le strade a basso traffico e le strade 30 (urbane ed extraurbane).

Con l'articolo 3 si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, venga approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture un Piano generale della mobilità ciclistica, quale parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Tale Piano dovrà essere articolato in due settori di intervento, relativi allo sviluppo della mobilità ciclistica sia in ambito urbano e metropolitano che su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo. Vengono specificati nel dettaglio i contenuti del Piano, con il quale si procederà tra l'altro all'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiranno la rete ciclabile nazionale "Bicitalia", di cui al successivo articolo 4. Viene poi previsto che il Piano abbia durata triennale, con la possibilità di aggiornamenti annuali.

L'articolo 4, come accennato, contiene norme sulla Rete ciclabile nazionale, denominata Bicitalia, che costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo". È composta dalle ciclovie di interesse nazionale e le infrastrutture in essa contenute costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale. Vengono poi indicati i criteri per l'individuazione della Rete nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui si precisano i contenuti. Sono quindi disciplinate le procedure per l'approvazione dei progetti necessari alla realizzazione della rete, sia per gli aspetti di competenza regionale che statale. È previsto che l'approvazione dei progetti costituisca variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

Richiama poi gli articoli 5, 6, 7 e 8, riguardanti la programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali e locali, con la previsione di piani regionali (articolo 5) e di piani urbani, denominati "biciplan" (articolo 6), nonché di ulteriori strumenti di pianificazione, finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, che dovranno essere predisposti dalle città metropolitane e dalle province (articolo 7). Sono poi dettate norme per la realizzazione di velostazioni, cioè centri per il deposito, l'assistenza tecnica e il noleggio di biciclette, in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, marittime o metropolitane (articolo 8).

Con l'articolo 9 si procede ad integrare i principi generali del Codice della strada con il riferimento al principio della mobilità sostenibile e alla promozione dell'uso dei velocipedi. Si dispone inoltre che gli autobus, sia da noleggio che di linea, possano essere dotati di strutture portabiciclette anche anteriormente.

L'articolo 10 contiene le norme per la copertura finanziaria.

L'articolo 11, infine, prevede l'invio annuale al Parlamento, da parte del Ministro delle infrastrutture, di una relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento, specificandone una serie di contenuti obbligatori. Sempre annualmente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno presentare una relazione al Ministro delle infrastrutture per dar conto dello stato di attuazione degli interventi in tema di mobilità ciclistica di loro competenza. Da ultimo, l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Illustra poi il disegno di legge n. 1451, di iniziativa del senatore Vaccari ed altri, avente un'impostazione simile al disegno di legge appena illustrato. Il contenuto è più ampio (contiene 16 articoli) e coincide con quello della proposta di legge n. 2305, presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Decaro ed altri, che è stata assunta come testo base per l'esame nell'altro ramo del Parlamento e quindi modificata nel testo trasmesso in Senato.

Riferisce infine sul disegno di legge n. 2462, di iniziativa del senatore Consiglio che, nell'ottica di favorire l'attuazione di politiche per lo sviluppo della mobilità ciclistica (articolo 1), prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Fondo nazionale, da ripartire nella misura del 30 per cento in favore dello Stato e del 70 per cento tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 2). Le finalità dei progetti di rilevanza non statale che possono essere finanziati a valere sulle risorse del Fondo vengono individuate nella predisposizione di misure generali e di misure specifiche in favore dell'uso della bicicletta; nella realizzazione di azioni di

innovazione e di sperimentazione in favore dello sviluppo della ciclabilità e della diffusione dell'uso della bicicletta; nella realizzazione di servizi rivolti alle persone che utilizzano la bicicletta; nella realizzazione di azioni per il sostegno economico e per l'attivazione di appositi servizi in favore delle persone che utilizzano la bicicletta per i loro spostamenti lavorativi; nell'istituzione, da parte degli enti locali interessati, di autorità locali per la mobilità ciclistica; nella realizzazione di reti di percorsi ciclabili di dimensione regionale o provinciale ed eventualmente comunale, ai fini della realizzazione di una rete ciclabile nazionale (articolo 3). Vengono quindi indicate una serie di misure, anche di carattere programmatico, con le quali perseguire le diverse finalità indicate (articoli 4, 5, 6 e 7). Sono poi introdotti contributi statali per favorire il rinnovamento del parco ciclistico (articolo 8), nonché incentivi per l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto utilizzato per recarsi sul posto di lavoro (articolo 9).

Si stabilisce che una quota delle risorse del Fondo nazionale per la mobilità ciclistica di competenza statale sia finalizzata alla realizzazione della rete nazionale dei percorsi ciclabili, che è prioritariamente attuata tramite l'integrazione delle reti ciclabili di dimensione regionale, provinciale o comunale e costituisce struttura integrante della rete europea di itinerari ciclabili "EuroVelo" (articolo 10).

Vengono quindi dettate norme per la definizione, da parte delle Regioni, degli ambiti territoriali di intervento e per l'approvazione, da parte degli enti locali in essi ricompresi, dei relativi piani (articolo 11).

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per la realizzazione delle finalità del presente provvedimento (articolo 12) e si introduce una procedura per la valutazione delle attività e degli interventi previsti (articolo 13). Lo stato di attuazione della legge deve essere oggetto di una relazione annuale al Parlamento (articolo 14).

Si stabilisce poi la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 15).

Propone infine di assumere come testo base il disegno di legge n. 2977. In considerazione dell'esigenza di concludere rapidamente l'esame del suddetto testo, sul quale anche presso l'altro ramo del Parlamento si è registrato un consenso pressoché unanime, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno estremamente breve. Auspica che non vi siano comunque richieste di modifica e che possa essere altresì concesso il trasferimento del provvedimento in sede deliberante ai fini della sua definitiva approvazione in legge.

Il vice ministro NENCINI esprime la valutazione favorevole del Governo sul disegno di legge n. 2977, auspicandone la rapida approvazione. Ferma restando l'eventuale formalizzazione della richiesta della sede deliberante, dichiara fin da ora l'assenso del suo Dicastero.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda con le considerazioni del relatore e propone anch'egli di assumere come testo base il disegno di legge n. 2977, fissando il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno per oggi, alle ore 19. Si riserva quindi di verificare il consenso di tutti i Gruppi parlamentari per la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2957\)](#) **Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1496\)](#) **GASPARRI e SCOMA. - Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste**

[\(2269\)](#) **Manuela GRANAIOLO ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative**

[\(2336\)](#) **Angelica SAGGESE. - Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative**

[\(2377\)](#) **CENTINAIO ed altri. - Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative**

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) illustra i provvedimenti in esame. In ordine al disegno di legge n. 2957, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, fa presente che esso reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, nel rispetto della normativa europea e con riguardo al principio del legittimo affidamento.

Si compone di due articoli, il primo dei quali individua innanzitutto i principi e i criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega.

In particolare, con riferimento agli affidamenti, dovranno essere previste modalità che rispettino, tra gli altri, i principi di concorrenza e di tutela degli investimenti, con l'individuazione di procedure di selezione imparziali e trasparenti, che tengano tra l'altro conto della salvaguardia dei livelli occupazionali e della professionalità acquisita sia dai concessionari che dai gestori nell'esercizio delle concessioni. Dovranno inoltre essere stabiliti limiti minimi e massimi entro i quali le regioni potranno definire la durata delle concessioni, in modo da assicurarne un uso rispondente all'interesse pubblico. Sempre le regioni potranno prevedere il limite massimo di concessioni di cui possa essere titolare un unico operatore economico.

Con i decreti legislativi dovranno poi essere definite le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della normativa vigente, nonché i criteri per il subingresso, con le adeguate forme di garanzia per i soggetti subentranti.

Si stabilisce che venga determinato un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della nuova disciplina alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali tra concessionari e gestori.

Ulteriori criteri di delega riguardano la regolamentazione degli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; gli obblighi di pubblicità imposti ai comuni; il rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo; il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti; la precisazione di alcune definizioni relative alle opere e agli impianti realizzati dai concessionari.

Sono infine dettate le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando al disegno di legge n. 1496, che ha come primo firmatario il senatore Gasparri, osserva che esso ha lo scopo di ridefinire le aree che attualmente fanno parte del demanio marittimo in favore di una loro conversione a scopo turistico e ricreativo, che sostenga la stabilità delle imprese, gli investimenti e la valorizzazione delle coste. Si prevede pertanto che si individuino le aree già oggetto di concessione a fini turistico-ricreativi già legittimamente valorizzate con manufatti o strutture e che si disponga il loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per poi procedere alla loro cessione a prezzo di mercato, assicurando il diritto di prelazione agli attuali concessionari. Il provvedimento contiene norme per regolare la fase transitoria e la tutela dei concessionari che non abbiano optato per l'acquisizione delle aree.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 2269, presentato dalla senatrice Granaiola ed altri senatori. Al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti realizzati nell'ambito delle concessioni demaniali in essere, in attesa di una ricognizione da parte della Agenzia delle entrate dei beni demaniali marittimi disponibili su tutto il territorio nazionale, esso prevede innanzitutto che la durata massima delle concessioni in corso sia fissata in un massimo di trenta anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Vengono quindi dettate norme per regolare tale periodo transitorio. Ulteriori disposizioni sono volte a disciplinare l'assegnazione, mediante procedure competitive, di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Illustra quindi il disegno di legge n. 2336, di iniziativa della senatrice Saggese, che introduce disposizioni organiche in materia di concessioni di beni demaniali marittimi, individuando le attività che possono esservi esercitate nonché disciplinando la durata, le modalità e le procedure di affidamento, i casi di revoca e di decadenza delle concessioni. Sono poi previsti nuovi criteri per la determinazione dei canoni nonché norme per il subingresso e la tutela dei concessionari uscenti. Un'apposita disposizione transitoria fa salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, la cui durata è prorogata fino alla fine del 2050, ferma restando la necessità che vengano individuati spazi demaniali non utilizzati per i quali attivare le procedure competitive di assegnazione previste in via ordinaria.

Infine, riferisce sul disegno di legge n. 2377, di iniziativa del senatore Centinaio ed altri. Evidenzia che esso ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 2377, sia per gli aspetti relativi alla disciplina transitoria delle concessioni in essere, in questo caso, alla data del 31 dicembre 2015, per le quali si prevede una durata massima di trenta anni, sia per quanto riguarda l'affidamento, mediante procedure competitive, di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) richiama il disegno di legge n. 2930 (abbattimento barriere architettoniche) all'esame delle Commissioni riunite 8a e 13a, di cui è relatore per la Commissione. Trattandosi di un provvedimento particolarmente atteso, già approvato dalla Camera dei deputati con un consenso pressoché unanime, chiede di verificare la possibilità di trasferire l'esame in sede deliberante, per una sollecita approvazione.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ricorda che la Commissione IX della Camera dei deputati è in procinto di esaminare l'atto Camera n. 4619 (corrispondente all'atto Senato n. 2603) sul registro delle opposizioni in sede legislativa. Ove il testo fosse approvato e ritrasmesso al Senato, ritiene opportuno che la Commissione ne chieda a sua volta l'assegnazione in sede deliberante, per consentirne la rapida approvazione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'assenso dei Gruppi delle Commissioni riunite 8a e 13a per la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2930. Parimenti, procederà ad una analoga verifica per l'altro disegno di legge richiamato dal senatore Filippi, qualora questo sia approvato dalla Camera e ritrasmesso al Senato in tempo utile.

La seduta termina alle ore 11.

